

La gestione dei casi sospetti Covid-19

Quadro normativo

- D.M. n.80 del 03/08/2020 – Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
- Protocollo di intesa del 06/08/2020 – Garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19;
- Rapporto ISS n.42 del 28/05/2020 – Protezione dei dati personali nell'emergenza Covid-19;
- Rapporto ISS n.58 del 21/08/2020 – Indicazioni operative per la gestione di casi o focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Rapporto ISS n.59 del 17/09/2020 – Supporto digitale al tracciamento dei contatti (*contact tracing*) in pandemia: considerazioni di etica e di governance;
- Circolare Ministero Salute n.30847 del 24/09/2020 – Riapertura delle scuole.

Attestati di guarigione da Covid-19 o da patologia diversa da Covid-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2

- Circolare Ministero Salute n.31400 del 29/09/2020 – Uso dei test antigenici rapidi;
 - Decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990 – Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive;
- Eventuali ordinanze e delibere regionali.

Competenze del DS

- Provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio PLS o MMG, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C;
- Informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico, eventualmente di plesso, per Covid-19;
- Stabilire procedure per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi DPI;
- Identificare un ambiente dedicato all'accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con Covid-19. I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati ad un genitore/familiare autorizzato/tutore legale;

- Prevedere un piano di sanificazione straordinaria per l'area di isolamento e per i luoghi frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- Condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e provvedere alla formazione del personale. Fondamentale risulta essere il Regolamento di Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità;
- Ora di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n.41/2020;
- Integrare il DVR per adeguarlo alle "modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione" (art.29, comma 3, D.Lgs. n.81/2008);
- Predisporre, all'interno del PTOF, il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee Guida, con le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio.

Competenze degli altri attori e ruolo della famiglia

Chi	Controllo temperatura corporea	Comunicazione di contatti stretti	Contatti con PLS/MMG	Avviso al Referente Covid di caso sospetto a scuola	Avviso alla famiglia di caso sospetto a scuola	Contatti con DdP
Referente Covid		X			X	
Personale scolastico	X In caso di malore a scuola			x	x	
PLS/MMG						x
Lavoratore	X A casa	x	x			
Famiglia	X A casa	x	x			

Chi	Richiesta test diagnostico e comunicazione DdP	Esecuzione test diagnostico	Notifica del caso e indagine epidemiologica	Collaborazione al <i>contract tracing</i>	Valutazione contatto stretto/collocamento in quarantena/chiusura scuola	Rilevazione assenze elevate e improvvise/comunicazioni e fragili
Referente Covid				x		x
Personale scolastico						
DdP		x	x		x	
PLS/MMG	x					
Lavoratore						
Famiglia						

Compiti del referente Covid

Per agevolare le attività di *contact tracing*, il referente scolastico per Covid-19 dovrà:

- Fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- Fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Schema riassuntivo

ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

- Operatore scolastico segnala a referente scolastico Covid-19;
- Referente scolastico Covid-19 chiama i genitori;
- Alunno/a attende in area separata con mascherina chirurgica assistito/a da operatore scolastico con mascherina chirurgica;
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno/a sintomatico/a è tornato/a a casa;
- I genitori devono contattare il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso;
- Il PLS o MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

ALUNNO/A CON SINTOMATOLOGIA A CASA

- Alunno/a resta a casa;
- I genitori devono informare il PLS o MMG;
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute;
- Il PLS o MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA

- Assicurarsi che indossi mascherina chirurgica;
- Invito a tornare a casa e a consultare il MMG;
- Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

OPERATORE SCOLASTICO CON SINTOMATOLOGIA A CASA

- Consulta il MMG;
- Comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico;
- Il MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP;
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Comunicazione interna e aspetti legati alla privacy

- Particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell'ambito scolastico alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto del GDPR 2016/679 EU e delle prescrizioni del garante (D.Lgs. n.101/2018), ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP;
- Il DdP avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le famiglie degli alunni individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola;
- Garantire, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al Covid-19, la riservatezza e la dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono essere riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 (Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19 del 3 e 8 aprile 2020);
- La scuola non può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di alunni risultati positivi al Covid-19. Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti, le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte;
- Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art.20 del D.Lgs. n.81/2008);
- La direttiva n.1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito che, in virtù di tale obbligo, il dipendente pubblico e chiunque opera, a vario

titolo, nella P.A. deve segnalare all'amministrazione di provenire o di avere avuto contatti con chi proviene da un'area a rischio. Il datore di lavoro può richiedere tali comunicazioni, ove necessario, anche mediante canali dedicati. L'accesso alla sede di lavoro è comunque precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi o provenga da zone a rischio. A tal proposito vedasi DPCM 7 settembre 2020;

- In ogni caso potranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio: non potranno essere richieste invece informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva o alle località visitate o ad ulteriori dettagli attinenti alla sfera privata;
- Il datore di lavoro non dovrà comunicare i dati relativi al personale contagiato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sin dall'inizio dell'emergenza in Italia, il Garante aveva espresso la necessità di seguire le indicazioni date dalle autorità competenti in materia, chiedendo ai datori di lavoro di "astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa", essendo "la finalità di prevenzione della diffusione del Coronavirus... svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato".

App per contact tracing e privacy

Legge 25 giugno 2020, n.70 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n.28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID":

- L'art.6 del decreto-legge 28/2020, nel testo coordinato con la legge di conversione, prevede che la finalità di tale strumento sia di "allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19";
- Come già chiarito nel rapporto ISS COVID-19 sulla protezione dei dati nell'emergenza COVID-19, il decreto accoglie il paradigma della completa volontarietà dell'utilizzo dell'applicazione. Ciò nel senso che il download e l'utilizzo dell'applicazione è rimesso alla discrezionalità dei cittadini"; inoltre, come stabilito dal comma 4, il mancato utilizzo "non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole";
- L'utilizzo della App e della piattaforma, nonché il trattamento dei relativi dati sono, comunque, interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza, e

- comunque non oltre il 31 dicembre 2020: “entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi”;
- Il titolare del trattamento è il Ministero della Salute, il quale si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile e con i soggetti “attuatori” di cui all’art.1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020, nonché con l’ISS e, anche per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
 - Il Garante ha adottato il “Provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 - App “Immuni” in data 1 giugno 2020. A seguito di tali atti normativi, la soluzione tecnologica prescelta, la App “Immuni”, è stata validata e resa disponibile sulle principali piattaforme su tutto il territorio nazionale. La circolare del Ministero della Salute 29 maggio 2020 chiarisce il comportamento da tenere da parte delle autorità sanitarie in caso di emersione di un soggetto positivo che risulti utilizzatore della App.

Riammissione in classe/rientro in servizio

- Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia;
- In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS/MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver strutturato il corretto percorso diagnostico/terapeutico predisporre, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità;
- In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali;
- In presenza di sintomatologia sospetta, il PLS/MMG richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP) o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale;
- La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti a separazione di persone che non sono ammalate ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa. L’obiettivo è di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. Un ulteriore obiettivo è di evitare la trasmissione asintomatica dell’infezione;
- L’isolamento, invece, si riferisce alla separazione delle persone infette o malate, contagiose, dalle altre persone, per prevenire la diffusione dell’infezione e la contaminazione degli ambienti;

- La sorveglianza attiva prevede un monitoraggio quotidiano da parte delle autorità sanitarie locali (mediante telefonate, E-mail o messaggi di testo) per ottenere informazioni sulle condizioni cliniche del contatto. Si effettua generalmente per i contatti stretti (con esposizione ad alto rischio);
- La sorveglianza passiva prevede che ai contatti venga chiesto di auto-monitorare i propri sintomi e di segnalare alle autorità sanitarie locali l'eventuale insorgenza di sintomi compatibili. In genere si utilizza per i contatti casuali, cioè con una esposizione a basso rischio.

Riammissione in classe

La questione dell'obbligo del certificato medico: facciamo il punto

- L'obbligo è stato introdotto in Italia per le scuole di ogni ordine e grado dal D.P.R. 1518/1967, mai abrogato, che prevede: l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni (con rientro il settimo giorno), può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza;
- A partire dal 2003 alcune regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche) hanno emanato disposizioni che abolivano per le scuole la richiesta del certificato medico;
- Per la scuola dell'infanzia, nel caso di assenza per malattia (non COVID-19), è necessario il certificato di riammissione per assenze superiori a tre giorni (D.M. Istruzione del 03/08/2020 n.80).

Asti, 09/10/2020

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Giuseppe Tasso

